

prot. int. 99/2022  
del 28-11-22



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI  
CASSINO

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di  
CASSINO

Ai Sostituti Procuratori — sede

Alla Segreteria Affari civili — sede

e per conoscenza

Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di  
ROMA

Al Sig. Presidente del Tribunale di

CASSINO

**OGGETTO:** Disposizione contenente linee/guida in materia di Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio — art. 6 D.L. 132/2014 conv. con L. 162/2014.

L'articolo 6 D.L. 132/2014 (conv. con L. 162/2014) - con l'introduzione dell'istituto della convenzione di negoziazione assistita per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio» di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio — ha previsto una procedura a finalità deflattiva dei carichi giudiziari, incentrando nel pubblico ministero funzioni di primo - e tendenziale definitivo controllo della legittimità del 'accordo.

Le presenti linee/guida mirano pertanto a fornire alle parti interessate indicazioni utili sui requisiti minimi che l'Ufficio ritiene indispensabili per l'istruttoria del procedimento e la emissione del proprio nulla-osta (per gli accordi in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicaps di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti) o della propria autorizzazione (in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti).

## Competenza della Procura della Repubblica di Cassino

La Procura di Cassino riconosce la propria competenza territoriale con riguardo agli accordi di negoziazione assistita per separazione o divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, intercorrenti fra coniugi che (entrambi o uno di loro) siano residenti nel circondario di Cassino.

### Deposito dell'accordo di negoziazione assistita

- 1) L'accordo va depositato presso la sede della Procura della Repubblica in Cassino piazza Labriola, piano I, Segreteria Affari civili.
- 2) L'accordo va depositato in due copie originali con gli allegati di seguito indicati,
- 3) Una delle copie originali depositate sarà restituita agli avvocati (o a quello di essi che sia stato delegato dall'altro al ritiro) unitamente a due copie autentiche del provvedimento di nulla-osta o di autorizzazione emesso dal pubblico ministero; e la seconda copia originale rimarrà agli atti di archivio della Procura unitamente all'originale del provvedimento del pubblico ministero,
- 4) L'accordo validato dal pubblico ministero con nulla/osta o autorizzazione non sarà trasmesso dalla Procura all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, ma a norma del comma 3 dell'art. 6 D.L. n. 132/2014 a tale incombente dovrà provvedere entro dieci giorni il difensore di una delle parti.

### Aspetti formali e contenuto dell'accordo di negoziazione assistita

- 1) L'accordo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e da almeno un avvocato per ciascuna parte che autenticherà le firme.
- 2) L'accordo deve contenere la espressa attestazione da parte degli avvocati:  
di aver tentato di conciliare le parti;  
di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,  
di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- 3) Se l'accordo di negoziazione prevede che tra le parti intercorra uno degli atti previsti dall'art. 2643 codice civile, sarà necessario che la sottoscrizione dell'accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

### Documentazione da produrre unitamente all'accordo di negoziazione assistita

- 1) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la separazione coniugale occorre produrre:
  - estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
  - stato di famiglia;

- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

2) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio occorre produrre:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- stato di famiglia;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014);
- dichiarazione redditi ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

3) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di separazione occorre produrre:

dichiarazione redditi dei coniugi dell'ultimo anno;

estratto atto di matrimonio;

certificato di residenza di entrambe le parti;

stato di famiglia;

copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall' Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12.L. 162/2014).

4) Quando l'accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio occorre produrre;

- copia integrale atto matrimonio;
- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014 o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014).

5) Inoltre - sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio - in caso di presenza di:

figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva

autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni con attestazione dell'invio all'Agenzia delle Entrate;

figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;

figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi/del figlio maggiorenne.

#### Validazione dell'accordo da parte del pubblico ministero con nulla/osta

- 1) In assenza di figli minori, o di figli' portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992, o di figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del pubblico ministero, il quale - se non ravvisa irregolarità — emette il nulla/osta e dispone che, tramite la segreteria civile, sia data comunicazione agli avvocati del deposito del provvedimento.
- 2) Il provvedimento reiettivo sarà congruamente motivato

#### Validazione dell'accordo da parte del pubblico ministero con autorizzazione

- 1) In presenza di figli minori, o di figli portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, o di figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo va depositato alla Procura della Repubblica entro IO giorni dalla conclusione
- 2) Il pubblico ministero - se non ravvisa irregolarità e reputa che l'accordo sia rispondente all'interesse dei figli — emette il provvedimento di autorizzazione e dispone che, tramite la segreteria civile, sia data comunicazione agli avvocati del deposito del provvedimento.
- 3) Qualora il pubblico ministero ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni e in forma motivata, al Presidente del Tribunale (per gli incombenti di sua competenza).

#### Tempi della procedura di validazione

- 1) Il provvedimento di nulla/osta e quello di autorizzazione o di diniego di autorizzazione sarà emesso in un termine congruo e compatibile con il tipo di esame da effettuarsi (indicativamente circa 10/15 giorni).

2) In caso di eventuali criticità, i tempi potranno prolungarsi a fronte della necessità di procedere a interlocuzione con i difensori (per allegazione di documentazione mancante o eventuali integrazioni emendative).

Si comunichi e si pubblichi sul sito web della Procura.



**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**(Dr. Leciano D'EMMANUELE)**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the typed name.